

Procedura per la richiesta di sussidi

Richiesta di rimborso

Il socio può consegnare o spedire la domanda di richiesta di sussidio alla propria sede regionale, oppure ad una delle altre sedi periferiche o ai nostri rappresentanti diffusi nel territorio.

La domanda va presentata compilando il modulo apposito e allegando i documenti previsti sul retro di ciascun modulo.

Tutti i sussidi vengono erogati esclusivamente per richiesta del socio o familiare erede direttamente interessato, che deve pervenire alla Società nel termine di 365 giorni dalla fine dell'evento che dà diritto alla richiesta del sussidio.

Richiesta prestazioni sanitarie e socio-sanitarie

Il contatto telefonico con la sola sede regionale è necessario nel caso in cui si voglia ricorrere a strutture convenzionate e ai servizi socio sanitari.

Documenti da allegare

Tutti i documenti devono essere in originale o fotocopie autenticate dalle nostre sedi.

Possono essere sostituiti con il modulo per la dichiarazione di notorietà da autenticare presso le nostre sedi Regionali i seguenti documenti:

- Lo stato di famiglia attestante il grado di parentela con il socio.
- La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comprovante la mancanza di reddito personale superiore al limite massimo previsto dalle vigenti norme fiscali per essere considerati a carico.
- La residenza.

La Società può richiedere al socio o direttamente agli enti competenti tutta la documentazione che riterrà opportuno, a conferma della validità del sussidio richiesto.

Nei casi in cui è obbligatorio presentare la cartella clinica, allegando la ricevuta fiscale, ne verrà rimborsato il costo.

Nei casi in cui è obbligatorio allegare la traduzione di documenti scritti in lingua straniera, allegando la ricevuta fiscale, ne verrà rimborsato il costo fino ad un massimo di 30 euro per ogni sussidio richiesto. Ai fini dell'accettazione della documentazione per il rimborso da parte della Mutua, il socio ha l'obbligo di presentazione di fatture o documenti equivalenti ricevuti regolarmente assoggettati ad imposta di bollo.

La Società non rimborsa l'imposta di bollo.

Modalità pagamento sussidi

Per il pagamento dei sussidi è consigliabile chiedere l'accredito sul proprio conto corrente bancario o postale, per motivi di sicurezza (smarrimenti o disguidi), ma soprattutto perché è il mezzo più veloce per ottenere i rimborsi. Negli altri casi i sussidi vengono erogati con assegni di traenza spediti a casa del socio.

Per ottenere l'accredito occorre indicare:

- Intestatario
- Nome della Banca e indirizzo e località dell'Agenzia
- Codice IBAN (C/C, ABI; CAB e CIN) della Banca destinataria

Ritardo del pagamento dei contributi

Il socio in ritardo con il pagamento anticipato dei contributi associativi per più di 30 giorni, non ha diritto ai sussidi maturati dal mese in cui è divenuto moroso. Se il socio sana la morosità avrà diritto ai sussidi determinati da eventi verificatisi dopo la sanatoria.

Definizione dei familiari aventi diritto

Sono aventi diritto del socio i seguenti componenti del nucleo familiare:

- a) il coniuge riconosciuto tale dallo Stato italiano o la persona che vive sotto lo stesso tetto more uxorio con il socio purché sia il socio che la persona convivente siano celibi, nubili o liberi di stato. Di tale stato more uxorio deve essere data tassativamente comunicazione alla Società con lettera raccomandata, producendo dichiarazione congiunta pro veritate di more uxorio e allegando un certificato di residenza di entrambi.
- b) i figli e - se affidati al socio con provvedimento dell'autorità giudiziaria e limitatamente al periodo di durata dell'affido - i minori nel periodo intercorrente dal trentesimo giorno di età fino al compimento del diciottesimo anno;
- c) i figli dal diciottesimo anno di età fino al compimento del venticinquesimo anno, nonché quelli con età superiore se permanentemente inabili al lavoro e non percettori di reddito.

Condizioni per essere considerati aventi diritto

Gli aventi diritto di cui alla lettera c) del precedente articolo saranno considerati aventi diritto a condizione che, al momento della maturazione del sussidio, non abbiano un reddito personale superiore a quello previsto dalle vigenti norme fiscali per essere considerati a carico e che siano stati notificati alla Società con la presentazione della domanda di ammissione o tempestivamente con successiva denuncia. Il socio ha l'obbligo di documentare, in modo inequivocabile a ogni richiesta di sussidio per l'avente diritto, che questi sia a suo carico fiscale.

Residenza e domicilio degli aventi diritto

Gli aventi diritto sono tali purché risiedano nel territorio della Repubblica italiana, fatta eccezione per i familiari di soci cittadini della Repubblica italiana all'estero per cause di lavoro.

Estinzione del rapporto con il socio e subentro degli aventi diritto

Il rapporto tra la Società e gli aventi diritto si estingue a tutti gli effetti con il decesso del socio, con il suo recesso ovvero con l'esclusione o la decadenza da tale qualifica.

Perdita dei requisiti

Nel caso in cui l'avente diritto perda i requisiti, l'adesione alla forma di assistenza aggiuntiva è comunque consentita fino al termine dell'anno solare.